

(N. 1314)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1955

Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, recante disposizioni sulla disciplina del commercio.

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina del commercio per la vendita al pubblico è regolata dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e dal decreto ministeriale del 31 stesso mese che ne contiene le norme di applicazione.

In base a tali disposizioni sono assoggettati al rilascio di una particolare licenza da parte dei rispettivi Comuni:

a) gli Enti privati o le persone che intendono di esercitare il commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso che al minuto;

b) gli Enti privati o le persone che già esercitano questo commercio e che per questo titolo pagano l'imposta di R.M.

Il decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, prevede la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

Il testo unico della Pubblica Sicurezza prevede a sua volta la disciplina della vendita al minuto di bevande alcoliche, ecc., mentre la legge 5 febbraio 1934, n. 327, detta norme per il commercio ambulante.

La punizione delle violazioni di tali leggi è sempre prevista a titolo di contravvenzione o

in base a norme contenute nelle stesse o in base all'articolo 665 del Codice penale che ha così carattere meramente sanzionatorio. Verso la fine dell'ultima guerra fu emanato però il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, il quale per chi vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio commina la multa fino a cento volte il valore della merce per i casi di lieve entità, la multa nella stessa misura e la reclusione fino a tre anni per gli altri.

È data inoltre facoltà al Prefetto di ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende ed offre in vendita merci non indicate nella licenza di commercio. È obbligatoria infine la emissione del mandato di cattura salvo che nei casi di lieve entità.

La estrema gravità di tali norme, che di una semplice contravvenzione fanno un grave delitto, poteva forse trovare giustificazione nelle particolarissime circostanze derivanti dallo stato di guerra e la efficacia del decreto legislativo luogotenenziale che le pene introducesse doveva essere circoscritta quindi, come in altri casi si stabilì, in un limitato periodo di tempo.

Occorre così, colmando tale lacuna, provvederne la soppressione anche perchè con la entrata in vigore della legge 18 giugno 1955, n. 517, si sono introdotte nuove norme sulla emissione del mandato di cattura aggravando ancora di più il carattere eccezionale della legge in esame.

È noto infatti che, mentre nel Codice 1° luglio 1931, il mandato di cattura era obbligatorio anche per reati comportanti una pena

non inferiore nel minimo a soli due anni, con la legge 18 giugno 1955 sopracitata, l'emissione del mandato è obbligatoria solo quando il minimo della pena è superiore ai cinque anni ed è facoltativa quando la pena nel massimo non è inferiore a tre anni.

Per tali semplici ed evidenti motivi si propone l'approvazione del seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.